Supplemento ordinario n. 8 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 del 12 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 12 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2972.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Pellegatti Olivo fu Romeo, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Pellegatti Olivo fu Romeo, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Pellegatti Olivo fu Romeo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 14.89.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pellegatti comm. Olivo fu Romeo e della Società a. r. l. immobiliare « La Fiorentina », con sede in Ferrara, quale avente causa per atto di compravendita inefficace in data 22 febbraio 1949, in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita n.* 1670)					
Fiorentina	134	5	—	Fabbricato rurale	—	0	56	50	—
Id.	134	6	—	Seminativo	II	0	62	00	465 —
Id.	134	50	—	Frutteto	II	1	C0	60	1.307,80
				Totali		2	19	10	1 772.80

I terreni **ed il fabbricato di cui ai** mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord-ovest: con la via Conte Aventi;

Est: con la via Giordano Bruno;

Sud-est: con ragioni Galbini Augusto fu Antonio (foglio 134, mappale 12);

sud-ovest: con ragioni Guerrini Edmea e Guido Fratelli fu Silvio (foglio 134, mappale 7 e 11).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Pellegatti comm. Olivo per il 1° corpo L. 571.074 (cinquecentosettantunmilasettantaquattro), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita n.* 1670)					
Fiorentina	134	17	—	Fabbricato rurale	—	0	35	90	—
Id.	134	18	—	Seminativo	I	3	48	20	3 046,75
Id.	134	16	—	Id.	I	6	93	80	6 070,75
Id.	134	53	—	Seminativo arborato	I	1	92	00	1.824 —
				Totali		12	69	90	10 941.50

I terreni ed il fabbricato di cui ai mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord-ovest: con ragioni Guerrini Edmea e Guido fratelli fu Silvio (foglio 134, mappale 15 e 38);

Nord-est: con ragioni Bolognesi Guido fu Giovanni (foglio 134, mappale 51);

Est: con la strada comunale Aventi;

Nord e sud-ovest: con ragioni Ricci Battista e Apollonia fratello e sorella di Antonio (foglio 134, mappale 19), e con la ferrovia Ferrara-Rimini.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Pellegatti comm. Olivo per il 2° corpo L. 3.118.327,50 tremilionicentodiciottomilatrecentoventisette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	2	19	10	1.772,80
2° Corpo	12	69	90	10.941,50
In complesso	14	89	00	12 714 30

L'importo della indennità offerta al sig. Pellegatti comm. Olivo per i due corpi di cui sopra, è di complessive L. 3.689.401,50 (tremilioniseicentottantanovemilaquattrocentouno e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2973.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Pelli-Fabbroni Maria Teresa di Giovanni in Miari, in comune di Cavarzere (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Pelli-Fabbroni Maria Teresa di Giovanni in Miari, per i terreni ricadenti nel comune di Cavarzere (provincia di Venezia);

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Pelli-Fabbroni Maria Teresa di Giovanni in Miari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cavarzere (provincia di Venezia), per una superficie di ettari 26.10.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 158. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pelli-Fabbroni Maria Teresa di Giovanni, maritata Miari (piano n. 302/1), in comune di Cavarzere (provincia di Venezia), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 2618)									
Grignella	95	91(p)	—	Seminativo	III	11	47	31	8.891,67
Id.	95	11(p)	—	Id.	III	5	44	64	4 220.96
Id.	95	94	—	Id.	II	9	18	70	7.808,95
				Totali		26	10	65	20 921,58

I terreni di cui ai mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord-est: con restanti ragioni Pelli-Fabbroni (foglio 95, mappale 91 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento nord-ovest sud-est parallela alla linea di divisione fra i mappali 91 e 92, per uno scorporo dal mappale 91 di Ha. 11.47.31 con reddito dominicale di L. 8.891,67;

Sud-ovest: con ragioni Pelli-Fabbroni (foglio 95, mappale 16) e argine sinistro del Naviglio;

Sud-est: con restanti ragioni Pelli-Fabbroni per un primo tratto lungo il limite sud-est dei mappali 91 e 94, poi secondo una linea di frazionamento del mappale 11 parallelamente alla linea suddetta per uno scorporo dal mappale 11 del foglio 95 di ettari 5.44.64 con reddito dominicale di L. 4.220,96;

Nord-ovest: con ragioni Silimbani Egisto (foglio 95, mappali 69 e 5).

Indennità di espropriazione offerta alla signora Pelli-Fabbroni Maria-Teresa L. 6.512.208,20 (seimilionicinquecentododicimiladuecentotto e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2974.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Salvagnini Carlo di Antonio, in comune di Cavarzere (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Salvagnini Carlo di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Cavarzere (provincia di Venezia);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2605, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Salvagnini Carlo di Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cavarzere (provincia di Venezia) per una superficie di ettari 95.86.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 159. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salvagnini dott. Carlo di Antonio (piano n. 304/1), in comune di Cavarzere (provincia di Venezia), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 2991)					
Cuora	89	20(p)	—	Seminativo	III	19	52	41	15.131,17
Id.	89	21(p)	—	Id.	II	72	68	34	61.780,92
Id.	93	10	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—
Id.	93	39(p)	—	Seminativo	I	0	72	50	761,25
Id.	93	41	—	Id.	I	2	91	30	3.058,65
				Totali		95	86	05	80.731,99

I terreni ed il fabbricato rurale di cui ai mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord-est: con lo scolo consorziale Fossone dei Ferri;

Sud-est: con lo scolo consorziale La Fossetta;

Sud-ovest: ancora col predetto scolo La Fossetta, con ragioni Garziera Elena (foglio 93, mappale 11) ed infine con ragioni Salvagnini Carlo (foglio 93, mappali 42 e 40) e con l'argine sinistro del Naviglio Adigetto;

Nord-ovest: con ragioni Andreotto Orlando e Umberto (foglio 93, mappale 50/*b-c-d-e-f*), Andreotto Orlando (foglio 93, mappali 37 e 39 parte) secondo una linea di frazionamento con direzione nord-sud per uno scorporo dal mappale 39 del foglio 93 di ettari 0.72.50 con reddito dominicale di L. 761,25; indi con restanti ragioni Salvagnini (foglio 89, mappali 20 parte e 21 parte) secondo una linea di frazionamento che partendo dallo scolo La Fossetta con direzione sud-ovest-nord-est parallela al lato nord-ovest del mappale 20 raggiunge lo scolo consorziale Fossone dei Ferri per uno scorporo dai mappali 20 e 21 del foglio 89 di Ha. 92.20.75 con un reddito dominicale di L. 76.912,09.

Indennità di espropriazione offerta per il corpo suindicato al sig. Salvagnini dott. Carlo L. 24.717.270,15 (ventiquattromilionisettecentodiciassettemiladuecentosettanta e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2975.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima « Demetria », in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima « Demetria » per la bonifica agraria, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima « Demetria » per la bonifica agraria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 26.55.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 160. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima « Demetria » per la bonifica agraria (piano n. 264/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 1695)					
Valle Pagana	194	1 (p)	—	Seminativo	V	26	55	54	7.966,62

Il terreno di cui al mappale sopradescritto confina

Nord-est: con la strada vicinale della Valle;

Sud-est: con lo scopo Pagana;

Sud-ovest: con restanti ragioni Società espropriaanda (foglio 194, mappale 1) secondo una linea di frazionamento parallela alla menzionata strada Fossa della Valle sino ad incontrare lo scolo Manzina per uno scorporo del mappale 1 di Ha. 26.55.54 per L. 7.966,62 di reddito dominicale;

Nord-ovest: con lo scolo Manzina.

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima « Demetria » L. 2.947.649,40 (duemilioninovecentoquarantasettemilaseicentoquarantanove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2976.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per azioni agraria « La Torre », con sede in Bologna, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni agraria « La Torre », con sede in Bologna, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni agraria « La Torre », con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna, per una superficie di *ettari* 20.08.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 161. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società per azioni agraria « La Torre », con sede in Bologna (piano n. 67/1), in comune di Ravenna, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 1786 *sezione Sant'Alberto*)									
Str. Argini	111	7(p)	—	Seminativo	II	20	05	64	15.027,29
La Mazzotta	111	8	—	Fabbricato rurale	—	0	03	30	—
				Totali		20	08	94	15.027,29

I mappali sopraelencati formano un sol corpo che confina:
Nord: con ragioni Società « Eridania » Zuccherifici Nazionali (foglio 111, mappale 14);
Est: con breve tratto dello scolo consorziale Via Argini;
Sud: secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest parallela alla linea di divisione dei mappali 7 e 9 del foglio 111 per uno scorporo di Ha. 20.03.64 e di reddito dominicale di lire 15.027,29;
Ovest: con ragioni Monti Emilio fu Domenico (foglio 111, mappali 5 e 11) e con ragioni Società « Eridania » Zuccherifici Nazionali (foglio 111, mappali 2 e 3).

Indennità di espropriazione offerta alla Società « La Torre » L. 4.207.641,20 (quattromilioniduecentosettemilaseicentoquarantuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2977.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per azioni agraria « La Mezzacà », con sede in Bologna, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni agraria « La Mezzacà », con sede in Bologna, per i territori ricadenti nel comune di Ravenna.

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per esclu-

iere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni agraria « La Mezzacà », con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna, per una superficie di ettari 74.86.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 162. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società per azioni agraria « La Mezzacà », con sede in Bologna (piano n. 63/1), in comune di Ravenna (sezione Sant'Alberto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 1790 *Sezione Sant'Alberto*)									
Mezzacà	112	5(p)	—	Seminativo	II	74	86	79	56.150,94

Il terreno di cui al mappale sopradescritto confina:

Nord: con ragioni Niccoli Francesco (foglio 112 mappale 5-b), con ragioni Minghetti Giacomo e Dino (stesso foglio mappale 5-*c*), ragioni Baldini Domenico, Gino e Alessandro (stesso foglio mappale 5-*d*) quindi con ragioni Savorelli Antonio (stesso foglio mappale 5-*g*) e con ragioni Eridania Zuccherifici Nazionali (foglio 112 mappale 4);

Est e *sud*: con restanti ragioni Società Mezzacà (foglio 112 mappale 5 parte) secondo una linea di frazionamento che in coincidenza della carreggiata che ha inizio in corrispondenza dell'estremo sud della linea di distinzione fra i mappali 5-*g* e 5-*r* e 5-*s*, la segue per circa 5/6 della sua lunghezza volgendo quindi ad ovest con andamento parallelo alla carreggiata che ha inizio dal casamento Risaia (mappale 7 foglio 112);

Ovest: con la strada comunale Argini e ragioni « Eridania » Zuccherifici Nazionali (foglio 112 mappale 4).

Indennità di espropriazione offerta L. 15.722.263,20 (quindicimilionisettecentoventiduemiladuecentosessantatre e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2978.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima agraria « Morari », con sede in Milano, in comune di Chioggia (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima agraria « Morari », con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Chioggia (provincia di Venezia);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima agraria « Morari », con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Chioggia (provincia di Venezia), per una superficie di ettari 35.25.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 163. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima agraria « Morari », con sede in Milano (piano n. 258/1), in comune di Chioggia (provincia di Venezia), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita n. 2269*)					
Vescovado	53	42	—	Fabbricato rurale	—	0	43	80	—
Id.	53	43	—	Seminativo	I	0	23	30	180,58
Id.	53	44		Fabbricato rurale		0	66	90	—
Id.	53	45		Seminativo	I	1	41	70	1.098,18
Id.	53	46	—	Fabbricato rurale	—	0	12	90	—
Id.	53	47	—	Seminativo	II	13	53	00	8.456,25
Id.	53	48	—	Fabbricato rurale	—	0	02	90	—
Id.	53	49(p)	—	Seminativo	I	13	54	18	10.494,94
Id.	53	55(p)	—	Id.	I	5	26	40	3.553,20
				Totali		35	25	08	23.783,15

I terreni ed i fabbricati rurali sopradescritti, formano un unico corpo che confina:

Nord-ovest: con il canale Borzone;

Nord-est ed *est*: con restanti ragioni Società esproprianda (foglio 53 mappali 41 e 49 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento nord-est, sud-ovest in proseguimento della linea divisoria fra i mappali 45 e 47 fino all'incontro della linea di divisione fra i mappali 49 e 55 per uno scorporo di Ha. 13.54.18 col reddito dominicale di L. 10.494,94, indi seguendo detta linea di divisione verso ovest per circa metà della sua lunghezza, per volgere poi verso sud attraversò il mappale 55 per uno scorporo dal suddetto mappale di Ha. 5.26.40 e per un reddito dominicale di L. 3553,20;

Sud: con ragioni Società Valgrande (foglio 60 mappali 1 e 2).

Indennità di espropriazione offerta per il corpo suddetto alla Società anonima agraria « Morari » L. 7.618.536 (settemilioniseicentodiciottomilacinquecentotrentasei), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2979.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima Immobiliare Miglioramenti Agricoli (S.A.I.M.A.), con sede in Ferrara, in comune di Iolanda di Savoia (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Anonima Immobiliare Miglioramenti Agricoli (S.A.I.M.A.), con sede in Ferrara, per i terreni ricadenti nel comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Anonima Immobiliare Miglioramenti Agricoli (S.A.I.M.A.), con sede in Ferrara, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 54.26.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 164. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima Immobiliare Miglioramenti Agricoli (S.A.I.M.A.) piano n. 81/1), in comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n. 44*)					
Cà Fulmine	3	7(p)	—	Seminativo	IV	30	68	52	5.5[illegible]3,34
Canalazzo	8	1(p)	—	Prato	II	2	00	50	501,25
Id. . .	8	2	—	Fabbricato rurale	—	0	42	50	—
Id. .	8	3(p)	—	Seminativo	IV	21	14	78	4.229,57
				Totali		54	26	30	10.254,16

I terreni descritti nell'elenco di cui sopra formano un sol corpo che confina:
Nord: con ragioni Tenimenti Agricoli T.A.S.A. (foglio 3 mappale 6);
Est: con lo scolo Chiosotto;
Sud: con ragioni Società anonima agricola S.A.I.A. (foglio 8 mappale 6);
Ovest: con una linea spezzata di frazionamento con andamento nord-sud coincidente con la capezzagna del mappale 7 del foglio 3 fino al limite sud del mappale 1 del foglio 8, poscia con andamento ovest-est parallelamente al limite del foglio 8 con il foglio 3 indi con andamento nord-sud parallelamente allo scolo Chiosotto per uno scorporo complessivo di Ha. 53.83.80 e di reddito dominicale di L. 10.254,16.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.789.026,70 (tremilionisettecentottantanovemilaventisei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2980.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima imprese varie immobiliari e finanziarie, con sede in in comune di Iolanda di Savoia (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima imprese varie immobiliari e finanziarie, con sede in Bologna, per i terreni ricadenti nel comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara):

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima imprese varie immobiliari e finanziarie, con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 17.24.35, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 165. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima imprese varie immobiliari e finanziarie (piano n. 82/1), in comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 48)					
Leona	4	18 (p)	—	Seminativo	IV	0	27	25	54,50
				(*Partita n.* 47)					
Casetta Rambalda	12	1	—	Fabbricato rurale	—	0	20	20	—
Chiesotto	12	3 (p)	—	Seminativo	IV	16	76	90	3.634,70
				Totali		17	24	35	3.689,20

I terreni di cui ai mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Società anonima immobiliare « Foscarina » (foglio 4 mappale 16);

Est e *sud*: con restanti ragioni della Società espropriande (foglio 12 mappale 3 parte e foglio 4 mappale 18 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento con andamento, per un tratto da nord a sud in coincidenza della carreggiata centrale, poi con andamento est-ovest lungo altra carreggiata normale alla precedente, indi con direzione nord-sud parallelamente allo scolo Chiosotto e infine ancora con direzione est-ovest, lungo la seconda carreggiata trasversale da nord per lo scorporo di complessivi Ha. 17.04.15 col reddito dominicale di L. 3689,20;

Ovest: con lo scolo Chiosotto.

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima imprese varie immobiliari e finanziarie L. 1.365.004 (unmilionetrecentosessantacinquemilaquattro), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2981.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima Agricola « Tresigallo » (S.A.A.T.), con sede in Milano, in comune di Iolanda di Savoia (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Anonima Agricola « Tresigallo » (S.A.A.T.), con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Anonima Agricola « Tresigallo » (S.A.A.T.), con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 8.30.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima Agricola « Tresigallo », con sede in Milano (piano n. 53/1), in comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita n.* 41)									
Corte Carsinone	90	12	—	Seminativo	I	8	30	00	5.187,60

Il terreno di cui al mappale sopraindicato costituisce un sol corpo che confina:

Nord-est ed *est*: con ragioni Felisi Giovanni Carlo fu Alessandro (foglio 90 mappale 6);

Sud: con ragioni Brunello Baldi Ugo fu Gaetano e condomini (foglio 91 mappale 2);

Nord-ovest: con la strada comunale Montecatini-Ponte Sant'Antonio.

Indennità di espropriazione offerta per il corpo suindicato alla Società anonima « Tresigallo » L. 1.582.157,50 (unmilionecinquecentottantaduemilacentottantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2982.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima agricola « Tresigallo », con sede in Milano, in comune di Formignana (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima agricola « Tresigallo », con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 ago-

sto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima agricola « Tresigallo », con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 17.37.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 167. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima agricola « Tresigallo », con sede in Milano (piano n. 54/2), in comune di Formignana (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 527)					
Ca' Nova	20	6 (p)	—	Seminativo	I'	3	01	27	2.636,13
Sant'Agostino Vecchio	20	12	—	Seminativo arborato	I	3	45	60	3.283 20
Id.	20	14	—	Prato	I	0	36	90	184,50
Id.	20	22	—	Fabbricato rurale	—	0	74	80	—
Id.	20	23	—	Frutteto	I	0	17	20	266.60
Id.	20	43	—	Seminativo arborato	I	9	61	50	8,893.88
				Totali		17	37	27	15.264,31

I terreni di cui ai mappali sopraelencati costituiscono per contiguità fra le singole particelle un sol corpo che confina:

Nord-est: con restanti ragioni Società anonima agricola « Tresigallo » (foglio 20 mappale 21), per breve tratto con lo scolo Pioppo, indi sempre con ragioni predetta Società (foglio 20 mappale 6 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento nord-ovest sud-est in prolungamento della linea di separazione fra i mappali 12 e 43 foglio 20 per uno scorporo dal detto mappale 6 di ettari 3.01.27 col reddito di L. 2636,13;
Sebastiano (foglio 19 mappali 67 e 44).

Sud-est: con ragioni Bianchini Amedeo e Giuseppe fratelli fu Felice (foglio 20 mappali 29 e 51);

Ovest: con la strada provinciale Copparo-Migliarino e con ragioni Montagno Capuccinelli Antonio di Sebastiano (foglio 19 mappali 67 e 44);

Indennità di espropriazione offerta per il corpo suindicato alla Società anonima agricola « Tresigallo », con sede in Milano, L. 4.383.398 (quattromilionitrecentottantatremilatrecentonovantotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2983.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società bonifica « Valle Staffano e Rivà », anonima con sede in Ferrara, in comune di Comacchio (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società bonifica « Valle Staffano e Rivà », anonima con sede in Ferrara, per i terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società bonifica « Valle Staffano e Rivà », anonima con sede in Ferrara, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 80.18.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 168. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società bonifica « Valle Staffano e Rivà », anonima con sede in Ferrara, in comune di Comacchio (piano n. 200/1) (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 886)					
C.V. Staffano	4	6	—	Fabbricato rurale	—	0	13	50	—
Id.	4	9	—	Pascolo	II	0	27	70	19,39
Id.	4	11	—	Id.	II	0	25	40	17,78
Cantone	5	11	—	Seminativo	IV	1	24	60	336,42
Id.	5	12	—	Id.	III	1	63	20	636 48
Rivà	5	14	—	Id.	III	0	96	90	377.91
Id.	5	17	—	Pascolo	II	0	22	60	15 82
Id.	5	18	—	Id.	II	0	23	30	16,31
Vallesina	4	5	—	Seminativo	III	1	84	60	719,94

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita n.* 886)					
V. Staffano	5	13	—	Pascolo	II	0	30	80	21,56
Rivà	5	19	—	Seminativo	II	9	45	60	5.200,80
V. Staffano	4	7	—	Id.	III	3	88	00	1.513,20
Id.	4	8	—	Id.	II	3	25	90	1.792,45
Rivà	5	15	—	Id.	II	2	30	50	1.267,75
Id.	5	16	—	Fabbricato rurale	—	0	31	10	—
Argine Riva	9	3 (p)	—	Pascolo	III	0	08	00	2 —
V Staffano e Riva	9	1 (p)	—	Seminativo	V	53	76	53	14.516,63
				Totali		80	18	23	26.454,44

I terreni ed i fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, astrazion fatta dei mappali 12, 15, 17, 18 e 14 del foglio 4 di proprietà del Demanio pubblico dello Stato bonifica (n. 12/18/15), Crociera Armando fu Daniele e condomini (17-14), formano un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Gardini Ivan (foglio 4 mappale 3) indi col Po di Volano;

Est e *sud-est*: con ragioni Società anonima bonifica terreni ferraresi e per imprese agricole (foglio 5 mappale 13 e foglio 9 mappale 4);

Sud: con restanti ragioni Società Valle Staffano e Rivà (foglio 9 mappali 1 parte e 3 parte) secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest, per un primo tratto, sul prolungamento del ciglio sud dello scolo che attraversa per quasi tutta la sua lunghezza il mappale 1 partendo in prossimità del fabbricato rurale (in mappa il n. 53 del foglio 7) indi in coincidenza del suddetto ciglio sud del cavo menzionato;

Ovest: ancora con restanti ragioni Società Valle Staffano e Rivà, secondo una linea di frazionamento che con direzione normale al predetto canale, raggiunge il limite nord della proprietà, per un scorporo dai mappali 1 e 3 di complessivi Ha. 53.84.53 con un reddito dominicale di L. 14.518,63.

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima bonifica Valle Staffano e Rivà L. 9.153.786,80 (novemilionicentocinquantatremilasettecentottantasei e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2984.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima Valle Volta, con sede in Bologna, in comune di Massafiscaglia (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima Valle Volta, con sede in Bologna, per i terreni ricadenti nel comune di Massafiscaglia (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima Valle Volta, con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massafiscaglia (provincia di Ferrara),

per una superficie di ettari 16.01.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 169. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima « Valle Volta », con sede in Bologna (piano n. 97/1), in comune di Massafiscaglia (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 653)					
Valle Volta	16	11 (p)	—	Seminativo	IV	6	13	47	1.779,07
Id.	16	12	—	Id.	IV	9	88	00	2.865,20
				Totali		16	01	47	4.644,27

I terreni sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Società anonima Valle Volta (foglio 16 mappali 4 e 5);

Est: col canale Bastione;

Sud: con ragioni Roi Bianca fu Giuseppe (foglio 16 mappali 17 e 18);

Ovest: con restanti ragioni Società anonima Valle Volta (foglio 16 mappale 11 parte) secondo una linea di frazionamento con direzione nord-sud parallela alla linea di divisione fra i mappali 11 e 12 del foglio 16 per uno scorporo dal mappale 11 di Ha. 6.13.47 con un reddito dominicale di L. 1779,07.

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima Valle Volta L. 1.555.830,45 (unmilionecinquecentocinquantacinquemilaottocentotrenta e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2985.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Soprani Alberto di Luigi, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Soprani Alberto di Luigi per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951,

n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Soprani Alberto di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 106.51.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 170. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Soprani Alberto di Luigi, in comune di Ravenna (sezione Sant'Alberto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita n. 725 sezione Sant'Alberto*)					
Cà Martina	41	1	—	Fabbricato rurale	—	0	41	70	—
Id.	41	2	—	Seminativo arborato	II	9	36	20	7.723,64
Id.	41	3	—	Seminativo	III	3	60	70	2.164,20
Id.	41	4	—	Seminativo arborato	III	3	70	80	2.595,60
Cà Raspona	41	5	—	Id.	II	1	03	50	853,88
Cà Lamona	41	6	—	Fabbricato rurale	—	0	40	30	—
Id.	41	7(p)	—	Seminativo arborato	II	20	55	50	16.957,70
Cà Raspona	41	8	—	Id.	II	1	47	20	1.214,40
Cà Martina	41	9	—	Id.	II	1	21	30	1.000,73
Cà Raspona	41	10	—	Fabbricato rurale	—	0	28	00	—
Id.	41	11	—	Seminativo arborato	II	12	24	90	10.105,42
Cà Martina	41	12	—	Id.	III	5	83	60	4.085,20
				Totali		60	13	70	46.700,77

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un unico corpo che confina:

Nord ed *est*: con lo scolo consorziale di Sant'Alberto del Gattolo;

Sud: per un primo tratto con la strada comunale delle Mandriole, indi secondo una linea di frazionamento che in un primo tratto corre parallela allo scolo consorziale di Sant'Alberto del Gattolo con andamento sud-nord, poscia parallela alla strada comunale delle Mandriole con andamento ovest-est per uno scorporo dal mappale 7 del foglio 41 di Ha. 20.55.50 per un reddito dominicale di L. 16.957,70;

Ovest: con ragioni Maioli Laura fu Sante (foglio 39 mappali 21 e 22), con ragioni Maioli Laura fu Sante (foglio 40 mappale 23).

Indennità di esproprazione offerta L. 12.963.624,75 (dodicimilioninovecentosessantatremilaseicentoventiquattro e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita n. 725 sezione Sant'Alberto*)					
Podere Capan.	50	13	—	Seminativo	III	1	05	00	630 —
Id.	50	14	—	Fabbricato rurale	—	0	41	60	—
Id.	50	15	—	Seminativo arborato	II	18	66	30	15.396,97
Id.	50	16	—	Seminativo	III	3	09	60	1.857,60
Cà Stradone	50	17	—	Id.	III	0	76	40	458,40
Id.	50	18	—	Fabbricato rurale	—	0	26	20	—
Id.	50	19	—	Seminativo arborato	II	18	62	10	15.362,32
Id.	50	20	—	Seminativo	III	3	50	10	2.100,60
					Totali	46	37	30	35.805,89

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, formano un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Demanio pubblico dello Stato (foglio 50 mappale 2);

Sud con ragioni Demanio pubblico dello Stato (foglio 50 mappale 21);

Est con ragioni Orfanotrofio femminile Galletti-Abbiosi (foglio 51 mappali 24 e 20), Ricci Agata detta Ghita fu Pietro (foglio 51 mappale 15), Guerrini dott. Guido fu Olindo foglio 51 mappale 7), fratelli Cortesi (foglio 51 mappali 5 e 3);

Ovest: con ragioni Feletti Beatrice fu Arturo (foglio 50 mappali 8, 9, 11 e 12).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Soprani Alberto di Luigi L. 9.972.784,75 (novemilioninovecentosettantaduemilasettecentottantaquattro e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	60	13	70	46.700,77
2° Corpo	46	37	30	35.805,89
In complesso	106	51	00	82.506,66

Importo complessivo dell'indennità di espropriazione offerta al sig. Soprani Alberto di Luigi L. 22.936.409,50 (ventiduemilioninovecentotrentaseimilaquattrocentonove e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2986.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Treves dei Bonfili Anita fu Mario in Trieste, in comune di Cavarzere (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Treves dei Bonfili Anita fu Mario in Trieste, per i terreni ricadenti nel comune di Cavarzere (provincia di Venezia);

Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Treves dei Bonfili Anita fu Mario in Trieste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cavarzere (provincia di Venezia), per una superficie di ettari 33.24.41, specificamente descritti nel l'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 171. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Treves dei Bonfili nobile Anita fu Mario, maritata Trieste (piano n. 303/1), in comune di Cavarzere (provincia di Venezia), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 3418)					
Marchesa	1	15	—	Prato	I	0	30	80	231 —
Partita 3353	13	27	—	Id.	I	0	02	60	19,50
Id.	13	28	—	Bosco ceduo	I	0	11	60	15,66
Id.	13	30	—	Fabbricato rurale	—	0	09	80	—
Id.	13	31	—	Seminativo arborato	II	8	27	10	6.410,03
Id.	13	39(p)	—	Id.	I	9	30	40	10.234,40
Id.	13	3	—	Seminativo	II	6	33	50	4.909,63
Id.	13	4	—	Prato	I	0	14	70	102,90
Id.	13	36	—	Seminativo	II	3	19	40	2.395,50
Id.	13	38(p)	—	Id.	II	5	44	51	4.219,94
				Totali		33	24	41	28.533,56

terreni ed il relativo fabbricato rurale sopradescritti, formano un sol corpo che confina:
Nord: con ragioni Bertan Giovanni (foglio 13 mappale 85) e con un tratto dello scolo consorziale Seggiana;
Est: con ragioni Franceschetti Valentino (foglio 13 mappali 81 e 82);
Sud: con restanti ragioni Treves dei Bonfili (foglio 13 parte dei mappali 39 e 38) secondo una linea spezzata di frazionamento per un primo tratto con direzione est-ovest parallela alla divisoria fra i mappali 39 e 83 per uno scorporo dal mappale 39 del foglio 13 di Ha. 9.30.40 con un reddito dominicale di L. 10.234,40, per un secondo tratto volgendo a nord, in coincidenza della divisoria fra i mappali 38 e 39 ed infine dirigendosi di nuovo ad est parallelamente al primo tratto fino alla strada vicinale di Agna per uno scorporo dal mappale 38 di Ha. 5.44.51 con un reddito dominicale di L. 4219,94;
Ovest: con la predetta strada vicinale di Agna.

Indennità di espropriazione offerta per il corpo suindicato alla signora Treves dei Bonfili Anita L. 8.684.929,80 (ottomilioniseicentottantaquattromilanovecentoventinove e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2987.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Vianelli Gino-Carlo ed Ugo fratelli, di Galeazzo-Andrea, in comune di Loreo (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951. n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Vianelli Gino-Carlo ed Ugo fratelli, di Galeazzo-Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Loreo (provincia di Rovigo):
Udito il parere, in data 22 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Vianelli Gino-Carlo ed Ugo fratelli, di Galeazzo-Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Loreo (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 15.26.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 172. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vianelli Gino-Carlo ed Ugo (fratelli) di Galeazzo-Andrea, in comune di Rosolina (provincia di Rovigo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
Costituito da una porzione dei terreni di cui alla partita indivisa 577 del comune di Rosolina per un reddito dominicale corrispondente all'ammontare complessivo di reddito da scorporare nei confronti dei due condomini Vianelli Gino-Carlo ed Ugo fratelli, di Galeazzo-Andrea, da imputarsi in ragione delle rispettive quote di reddito scorporabile alle singole quote ideali di ciascun condomino.									
577	1	5	—	Incolto produttivo	IV p.	5	69	20	284,60
Id.	1	6	—	Seminativo	IV p.	7	51	50	1.728,45
Id.	7	7	—	Incolto produttivo	IV i.	2	05	88	102,94
				Totali		15	26	58	2.115,99

Quota di reddito dominicale espropriabile a carico di Vianelli Gino-Carlo di Galeazzo Andrea L. 624,78
Quota di reddito dominicale espropriabile a carico di Vianelli Ugo di Galeazzo Andrea » 1.491,21

I terreni descritti nell'elenco di cui sopra, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord-est: con il fiume Adige;

Est: con restanti ragioni Vianelli (foglio 1 mappale 3);

Sud: ancora con predette ragioni (foglio 1 mappale 6 parte) secondo un linea di frazionamento parallela al prolungamento verso est dell'estremo lato sud del mappale 7, per uno scorporo dal predetto mappale 6 di Ha. 7.51.50 con reddito dominicale di L. 1728,45;

Ovest: sempre con ragioni Vianelli (foglio 1 mappale 6 parte e 5 parte) secondo la mezzaria della carreggiata sul limite di ovest del mappale 7 e attraversante da sud a nord i mappali 6 e 5 per lo scorporo da quest'ultimo mappale di Ha. 5.69.20 con reddito dominicale di L. 284.60.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Vianelli Gino-Carlo di Galeazzo Andrea L. 234.864,64 (duecentotrentaquattromilaottocentosessantaquattro e cent. 64), al sig. Vianelli Ugo di Galeazzo-Andrea L. 560.569,31 (cinquecentosessantamilacinquecentosessantanove e cent. 31), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e salvo la corresponsione a chi di diritto delle quote di detta indennità spettanti agli eventuali acquirenti per atti inefficaci ai sensi del 5° capoverso dell'art. 20 della legge precitata.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103394) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.